



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di L'Aquila, riunito nella camera di consiglio del 11/04/2023 e composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Christian Corbi	Presidente,
dott. Giovanni Spagnoli	Giudice,
dott. Jolanda Di Rosa	Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 973 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza del 16/01/2023, con concessione alle parti dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c.;

tra

Gea Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'avv. Ugo Primicerj, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

- **attrice opponente**

e

Giuseppe Ciuffreda, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli Avv.ti Pierluigi Daniele e Antonietta Ciccozzi (pec: pierluigi.daniele@pecordineavvocatilaquila.it; antonietta.ciccozzi@pecordineavvocatilaquila.it), che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;

- **convenuto opposto**

Conclusioni delle parti:

Per la parte attrice: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata in materia di Imprese, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente azione: 1. in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di L'Aquila adito in monitorio sulla domanda restitutoria del Sig. CIUFFRIDA, in quanto in base a Statuto, privo di*



competenza in ragione della obbligo di deferire l'esame della domanda proposta dall'Opposto ad arbitro designato dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA di L'Aquila ai sensi dell'Art 16 dello Statuto della GEA e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 109/2021 n. R.G. 302/2021, emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila in data 7.03/15.04.2021".

Per la parte convenuta: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta respinta, rigettare, poiché infondata sia in fatto che in diritto, e comunque carente di prova, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza formulata da parte opponente; voglia, altresì, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, revocando ogni precedente provvedimento. Con vittoria di spese ed onorari della presente fase processuale. Salvis iuribus".*

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Gea Cooperativa Edilizia a r.l. conveniva in giudizio Giuseppe Ciuffreda proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila per il pagamento della somma di €. 58.258,00, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dall'odierno opposto.


A fondamento dell'opposizione, la Gea soc. coop. deduceva:

- in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale di L'Aquila in favore dell'Arbitro designato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di L'Aquila alla stregua dell'art. 16 dello Statuto sociale;
- nel merito, l'illegittimità del recesso esercitato dall'opposto, donde l'insussistenza del diritto alla restituzione della somma di € 58.258,00 dallo stesso versata, a titolo di quota terreno, per l'assunzione della qualità di socio della cooperativa;
- che, nello specifico, il socio non aveva espresso correttamente la volontà di recedere dalla cooperativa, non avendo specificato i motivi di dimissione, contrariamente a quanto stabilito nello statuto, così frustrando lo scopo mutualistico;
- che tale carenza veniva contestata formalmente al socio in data 22/06/2016, il quale ometteva di impugnare la comunicazione ai sensi dell'art. 2532 c.c.;
- in ogni caso, l'erroneità del computo degli interessi moratori sulla sorte capitale ingiunta, giusta il disposto dell'art. 5 dello Statuto sociale, che escludeva che le somme versate alla società a qualsiasi titolo fossero produttive di interessi.

Insisteva, quindi, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di L'Aquila per l'operatività della clausola arbitrale, nonché per la revoca del d.i. opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Giuseppe Ciuffreda contestando, in fatto e in diritto, le allegazioni di parte opponente e chiedendo disporsi la provvisoria esecutività del





decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nello specifico, deduceva:

- di non aver mai firmato alcuna dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto sociale, avendo sottoscritto la sola domanda di ammissione alla cooperativa;
- che la clausola compromissoria era da considerarsi nulla e/o inefficace nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto non specificamente approvata per iscritto;
- che la detta clausola si poneva in contrasto con gli artt. 33 e 34 Codice del Consumo, rivestendo l'opposto la qualità di consumatore e la società quella di professionista;
- nel merito, di aver formalizzato le proprie dimissioni con lettera del 18/11/2014, rinunciando alla preassegnazione dell'alloggio e chiedendo contestualmente la restituzione delle somme anticipate, pari a € 58.258,00, cui seguivano altri solleciti;
- che la Cooperativa GEA, con nota di risposta del 22/06/2016, dava atto dell'intervenuto recesso, precisando però di non essere in condizioni di procedere al rimborso di quanto versato dall'opposto e impegnandosi ad eseguire tale pagamento in futuro;
- la correttezza del computo degli interessi moratori, avendo l'opposto perso la qualità di socio della cooperativa;
- la violazione degli artt. 88 c.p.c. e 1375 c.c., donde la responsabilità processuale dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.


All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, in considerazione della spiegata eccezione di incompetenza, avente carattere pregiudiziale, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16/01/2023.

Motivi della decisione

L'eccezione di incompetenza, formulata dalla parte opponente, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Com'è noto, ai sensi degli artt. 34 e 35 D. Lgs. 5/2003, la clausola arbitrale è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; le statuizioni del lodo sono altresì vincolanti per la società e per i soci. Secondo il dettato dell'articolo 34, quindi, la clausola compromissoria vincola tanto la società, quanto i soci, ai quali è riservata la garanzia del diritto di recesso, onde sottrarsi all'efficacia della clausola compromissoria introdotta o modificata.





Quanto ai soci sopravvenuti, ossia a coloro che entrano a far parte della compagine societaria in un momento successivo all'inserimento nello statuto della clausola compromissoria, è opinione pressoché unanime che la clausola arbitrale debba ritenersi accettata senza la necessità di alcun atto esplicito di adesione (cfr. in proposito Cass. civ., n. 16556/2020). L'art 34, d'altronde, riferendosi altresì a coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia, assoggetta al procedimento arbitrale anche soggetti potenzialmente terzi rispetto alla società, poiché della loro qualità di soci si discute. In altri termini, la clausola compromissoria è un contratto a effetti processuali, autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato: pertanto, nessun evento che investa quest'ultimo (incluse la sua modificazione, invalidazione o cessazione) è idoneo a inficiare la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie su fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso (cfr. Tribunale di Milano 30 ottobre 2012, 23 gennaio 2014, 15 luglio 2014 e 23 gennaio 2017; Trib. L'Aquila, Sez. imprese, 27 marzo 2018).

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione dell'arbitrato societario, l'art 34 fa riferimento alle controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. In tal senso, sono ritenute compromettibili le controversie in materia di valutazione dei conferimenti e in materia di recesso e liquidazione della quota sociale (cfr. in proposito Cass. civ., n. 24247/2020: "*rientra nella competenza arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda di liquidazione della quota spettante al socio receduto ove lo statuto della società cooperativa contenga una clausola che, testualmente, devolva in arbitrato rituale [...] tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio*"), poiché trattasi di diritti inerenti al rapporto sociale, ossia di controversie che abbiano come specifico oggetto il rapporto in questione in quanto relative alla sussistenza del contratto sociale, alla sua disciplina e alla sua natura, ovvero di controversie relative a diritti e obblighi che da tale rapporto derivino.

Tanto premesso, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della titolarità, in capo all'odierno opposto, di un credito scaturente dal recesso dalla società opponente.

Indipendentemente dal merito della vicenda e, quindi, dalla legittimità del recesso dell'opposto, il diritto di credito azionato discende, secondo le prospettazioni da questi formulate in sede monitoria, proprio dallo *status socii*, attenendo alla quota versata ai fini del subentro nella compagine della cooperativa opponente.



Di qui, l'operatività della clausola compromissoria disciplinata dall'art. 16 dello statuto sociale, in forza del quale *“salvo le controversie inderogabilmente riservate alla cognizione dell'autorità giudiziaria o alla Commissione di vigilanza presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 131 del T.U. n. 1165 del 28.4.1938 ogni altra controversia che dovesse sorgere fra i soci e la Società, oppure fra i soci stessi o loro eredi, riguardanti l'applicazione del presente statuto, sarà rimessa alla decisione di un arbitro designato dalla Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila”* (cfr. doc. 2-B all. opposizione a d.i.).


Non ha invece pregio l'assunto volto a escludere l'efficacia della clausola compromissoria sul presupposto che la detta clausola non sia stata oggetto di separata e specifica sottoscrizione, essendo l'opposto vincolato dallo statuto sociale per effetto dell'assunzione della qualità di socio della cooperativa. Allo stesso modo, la presente controversia esula tanto dall'ambito di operatività dell'art. 1341 c.c., che disciplina i cd. contratti per adesione, quanto dal Codice del Consumo, essendo lo *status socii* di cooperativa a responsabilità limitata incompatibile con esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale.

Anche l'asserita perdita della qualità di socio, ove si reputasse legittimo il recesso dell'opposto, non priverebbe di efficacia la clausola compromissoria: in coerenza con quanto plurime volte affermato dalla Corte di Legittimità, reputa il Collegio che la controversia afferisca ai rapporti sociali, pur quando il socio sia receduto dalla società e si tratti di accertare la legittimità del recesso, che continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa (si veda Cass. civ., 15697/2019: *“occorre, quindi, ribadire che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società”*; conf. Cass. civ., n. 30 aprile 2018, n. 10399; Cass. civ., n. 27 settembre 2013, n. 22303).

Il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, nel cui ambito rientra la domanda monitoria proposta.

Va, in definitiva, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Camera arbitrale di L'Aquila, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Occorre, difatti, rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, *“in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 24/09/2021, n. 25939”).





Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, in ragione della decisione in rito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e assorbita, così provvede:

- I) dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale così come previsto dall'art. 16 dello statuto della Gea Cooperativa Edilizia a r.l.;
- II) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2021;
- III) condanna Giuseppe Ciuffreda alla refusione, in favore della società opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- IV) pone definitivamente a carico di Giuseppe Ciuffreda le spese della fase monitoria.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'11/04/2023

Il Giudice estensore
dott.ssa Jolanda Di Rosa

Il Presidente
dott. Christian Corbi

Arbitrato in Italia

